



## **ORDINANZA N. 14 del 29/08/2022**

**Oggetto: Piano straordinario di sorveglianza di West Nile Disease in Emilia Romagna. Ordinanza contingibile e urgente per l'effettuazione di trattamenti di disinfestazione da culicidi (art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000).**

### **IL SINDACO**

**Vista** la comunicazione della Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna agli atti al Protocollo Generale del Comune n°12810 del 16.08.2022 con la quale s'informano i Sindaci dei Comuni interessati:

- che la sorveglianza attivata a seguito del Piano regionale ha evidenziato un indice di diffusione del virus di particolare rilievo, e quindi a maggior rischio di circolazione della West Nile virus, nelle provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna;

- che il rischio di circolazione della malattia si manifesta prevalentemente negli ultrasessantenni e incrementa ulteriormente in persone con diabete, ipertensione, malattia renale e altre patologie che determinano immunodepressione;

- che si chiede ai Comuni, per quanto sopra, di adottare ulteriori misure urgenti di contenimento della diffusione della *Culex Pipiens* (zanzara comune) vettore di West Nile Disease, consistenti in disinfestazioni settimanali da aduicidi, fino al 10 settembre 2022, delle aree ove si concentrano le persone suddette (strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali; altri luoghi di aggregazione delle persone anziane);

Considerato che, in riferimento al Piano Regionale suddetto, le misure da attuare per ridurre il più possibile la probabilità di contrarre l'infezione WND sono le seguenti:

a) continuare rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale posti in essere dai Comuni (azione già in atto da maggio scorso, mediante trattamento delle caditoie stradali pubbliche) e intensificare le attività di controllo e sostegno per le analoghe attività effettuate dai privati;

b) procedere al trattamento straordinario con insetticidi delle aree verdi dove siano in programma manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone, presumibilmente almeno 200 partecipanti, nelle ore serali e notturne;

c) garantire un'adeguata manutenzione di parchi pubblici con particolare attenzione alla rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e al trattamento di quelli non eliminabili;

d) potenziare, congiuntamente con i Dipartimenti AUSL di Sanità Pubblica, la sensibilizzazione della popolazione sull'importanza di adottare alcune misure cautelative personali per proteggersi dalle punture delle zanzare *Culex*, vettori del virus WND;

e) sensibilizzare, attraverso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, i proprietari di equidi a vaccinare gli animali di proprietà;

f) porre particolare attenzione ai luoghi dotati di verde fruibile ove le persone più suscettibili si concentrano, quali ad esempio ospedali, strutture socio assistenziali e luoghi di aggregazione di persone anziane;



Vista la propria ordinanza n°4 del 19/04/2022 “Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed, in particolare, di zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e zanzara comune (*Culex spp*)”;

Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/00, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

### ORDINA

fino al 10.09.2022 a tutti i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche, pubblici e/o privati) che a qualsiasi titolo organizzano manifestazioni e/o eventi che comportano il ritrovo di una moltitudine di persone nelle ore serali e notturne in aree verdi (o poste in adiacenza ad aree verdi), di ottemperare, a propria cura e spese, a quanto segue:

1. le aree verdi ove si svolge la manifestazione/evento, o le aree verdi immediatamente adiacenti all’area interessata dalla manifestazione/evento, dovranno essere trattate mediante irrorazione di insetticidi al fine di ridurre l’infestazione da zanzare, provvedendo, ove necessario, al preventivo sfalcio dell’erba; nel caso in cui le manifestazioni/eventi si svolgano in aree verdi particolarmente estese, l’intervento di disinfestazione non dovrà riguardare l’intera area, ma dovrà comprendere una fascia aggiuntiva di sicurezza di 200-300 metri attorno alla porzione dedicata alla manifestazione stessa;
2. i trattamenti dovranno essere effettuati preferibilmente 48 ore prima di ogni manifestazione/evento e ripetuti nel caso in cui la programmazione delle serate superi la settimana;
3. la distribuzione degli insetticidi dovrà essere effettuata esclusivamente tramite ditta specializzata in interventi di disinfestazione, incaricata allo scopo dall’organizzatore della manifestazione/evento. La ditta incaricata dovrà seguire rigorosamente, anche per quanto attiene il contenuto e la diffusione degli avvisi preventivi alla popolazione residente nelle vicinanze dell’area da trattare, le indicazioni operative contenute al capitolo 3 delle “Linee guida regionali per la lotta integrata alle zanzare vettrici del Virus West Nile – indicazioni tecniche alle Aziende USL e ai Comuni” (allegate in copia alla presente), precisando che rispetto a quanto previsto in tale documento, si fa specifico obbligo di utilizzare esclusivamente formulati a base di piretrine naturali. La ditta incaricata, inoltre, ai sensi dall’art. 1.4.9. del vigente Regolamento Comunale d’Igiene dovrà **notificare preventivamente** all’AUSL di Carpi PEC: [dsp@pec.ausl.mo.it](mailto:dsp@pec.ausl.mo.it) e al Servizio Ambiente del Comune di Soliera e-mail [ambiente@comune.soliera.mo.it](mailto:ambiente@comune.soliera.mo.it), gli interventi di disinfestazione da effettuare;
4. i partecipanti alla manifestazione/evento dovranno essere informati sulla necessità di adottare misure cautelative personali per proteggersi dalle punture delle zanzare, quali: indossare preferibilmente indumenti di colore chiaro, che coprano anche le braccia e le gambe; evitare profumi, creme e dopobarba, in quanto attraggono gli insetti; fare uso di repellenti cutanei, da applicare sulle zone del corpo scoperte e, eventualmente, da spruzzare anche sui vestiti per aumentarne l’efficacia, ripetendo l’applicazione con la frequenza indicata nelle istruzioni d’uso.

### INFORMA

1. che in caso d’inottemperanza alle prescrizioni indicate potrà essere applicata la contravvenzione prevista dall’art. 650 del C.P. “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”;
2. che ai sensi dell’art. 4 e seguenti della L. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo



relativamente al presente atto è l'Ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

3. che contro questo provvedimento, a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n° 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione di Bologna, entro 60 giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

### **DISPONE INOLTRE**

di incaricare la Polizia Locale Unione delle Terre d'argine e le GGEV del controllo sull'esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO

f.to SOLOMITA ROBERTO

*Documento informatico sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n.82/2005*